ATTRIBUZIONI E ORDINAMENTO DEL MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E ISTITUZIONE DEL COMITATO DEI MINISTRI PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Art. 30

Rappresentanza del Ministero in seno ad enti ed istituti pubblici

Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le norme necessarie per la integrazione con un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica degli organi deliberativi degli enti ed istituti aventi personalita' giuridica di diritto pubblico, che svolgano azione economica e sociale rilevante ai fini della programmazione economica e siano sottoposti ai controlli di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 259.

Versione in vigore dal 17 marzo 1967, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica
Estremi	Legge 27 febbraio 1967, n. 48
Titolo	IV — Disposizioni transitorie finali e finanziarie
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 1967

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/attribuzioni-e-ordinamento-del-ministero-del-bilancio-e-della/art-30-rappresentanza-del-ministero-in-seno-ad-enti-ed-istituti-pubblici

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it